

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER LA CONCESSIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E MARKETING DIGITALE PER I MERCATI GLOBALI PER LE PMI DELLE EX PROVINCE DI PORDENONE E UDINE - 2022

(Approvato con delibera della Camera di commercio di Pordenone – Udine del 25/03/2022)

Art. 1 - FINALITÀ

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio di Pordenone - Udine, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.

La Camera di commercio di Pordenone - Udine promuove la diffusione della cultura e della pratica digitale, stimolando le PMI **di tutti i settori economici** attraverso:

- la diffusione della "**cultura digitale**", con l'obiettivo di sostenere le PMI nella definizione di strategie di espansione e consolidamento della propria competitività anche sui mercati esteri attraverso lo sviluppo di canali di promozione e commercializzazione digitale;
- **l'innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
- **il sostegno economico** alle iniziative di messa a punto o adeguamento della strategia di comunicazione e marketing, attraverso l'integrazione delle potenzialità offerte dagli strumenti e dai canali digitali.

In particolare, il bando intende sostenere la promozione delle imprese attraverso strumenti digitali volti a favorire l'accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali (B2B, B2C, I2C) e a favorire una maggiore competitività grazie al marketing digitale e l'acquisizione di forme di smart payment.

Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad euro 250.000,00 di cui:

- 157.500,00 euro per le imprese della ex provincia di Udine
- 92.500,00 euro per le imprese della ex provincia di Pordenone

La Camera di commercio di Pordenone - Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento del Segretario Generale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Si riserva altresì di integrare tale dotazione finanziaria tramite apposita deliberazione qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Art. 3 - AMBITI DI INTERVENTO

Sono agevolabili, attraverso la concessione di voucher, le spese sostenute per l'acquisizione di consulenze strategiche in materia di utilizzo di strumenti e canali digitali per la comunicazione e il marketing e l'acquisizione di dispositivi, servizi digitali e software a supporto della strategia di comunicazione e marketing digitale, come definiti all'art.6, da parte delle **PMI** dei territori di Pordenone - Udine che presentino i requisiti di cui all'art 5.



L'iniziativa deve essere riferita prevalentemente all'attività svolta dalla PMI nella sede o unità locale operativa localizzata nelle ex province di Pordenone e Udine.

Potrà essere ammessa a finanziamento per ciascuna impresa solamente una domanda di contributo, per localizzazione (ex provincia di appartenenza) delle sedi destinatarie dell'investimento.

Al massimo potranno essere ammesse a finanziamento pertanto 2 domande di contributo per ogni impresa se le sedi /unità locali destinatarie dell'investimento sono localizzate nelle 2 ex province di Pordenone e Udine.

Art. 4 - REGIME D'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell'art.3 del regolamento (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, ad una medesima "impresa unica" non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per conto terzi per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A del presente bando.
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

La definizione di impresa unica è riportata nell' allegato A del presente bando.

Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo previsto dal presente bando le **PMI** (di seguito "impresa") che rientrino nella definizione di Micro, Piccole o Medie imprese secondo la normativa comunitaria¹, con sede e/o unità locale destinataria dell'investimento nelle ex province di Pordenone e di Udine:

¹ Ai sensi dell'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono considerate PMI le imprese che rispettino congiuntamente i seguenti parametri:

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICROIMPRESA
Numero occupati	meno di 250	meno di 50	meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 50	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Autonomia	Impresa non qualificata come "associata" o "collegata" come all'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014		



- a) iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Pordenone - Udine e attive;
- b) in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
- c) non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) in regola con il regime "de minimis", come meglio precisato all'art. 4 ed appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell' allegato A del presente bando.;
- e) che rispettano, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- f) che rispettano le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012;
- g) non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), c), e), f) e g) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione e contestuale liquidazione del contributo.

I requisiti previsti dalle lett. b), d) dovranno sussistere al momento della concessione e contestuale liquidazione del contributo.

Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 6 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Il presente bando prevede lo sviluppo di attività di espansione del business realizzate con strumenti e servizi digitali, finalizzate al miglioramento della presenza online delle imprese, all'apertura dei propri servizi su nuovi mercati di esportazione, allo sviluppo/consolidamento della presenza su canali di prenotazione, vendita e pagamento online, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID).

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le seguenti spese:

1. le spese sostenute per l'acquisizione di servizi di **consulenza strategica** in materia di utilizzo di strumenti e canali digitali per la comunicazione e il marketing digitale (es. Consulenza in social media marketing, redazione di un piano di marketing digitale, predisposizione di una Campagna Ads, Consulenza in Content Marketing, Consulenza SEO e User Experience, realizzazione di video promozionali e di comunicazione aziendale, acquisto licenze d'uso/noleggio di software di monitoraggio e analisi Social Media, Costruzione sito web E-commerce, App mobili ecc.);



2. Le spese per i servizi/canoni volti a favorire l'accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali (B2B, B2C, I2C) e a favorire una maggiore competitività grazie al marketing digitale e l'acquisizione di forme di smart payment, relativi ad esempio a:
 - canoni fissi di inserimento e/o mantenimento su piattaforme di prenotazione turistica, marketplace (B2B, B2C e I2C), esclusa qualsiasi forma di commissione parametrata alle vendite o alle prenotazioni anche indirette del prodotto/servizio dell'impresa. La spesa è da considerarsi pro-quota per la durata massima di 12 mesi;
 - acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment, nonché canoni di inserimento sulle relative piattaforme online, nel cui caso la spesa è da considerarsi pro-quota per la durata massima di 12 mesi, esclusa qualsiasi forma di commissione parametrata alle vendite o alle prenotazioni anche indirette del prodotto/servizio dell'impresa;
 - campagne di promozione attraverso attività di digital e social media marketing, couponing, inbound marketing;
 - azioni di digital marketing su portali di promozione turistica esclusa qualsiasi forma di commissione parametrata alle vendite o alle prenotazioni anche indirette del prodotto/servizio dell'impresa;
 - traduzioni dei testi aziendali finalizzate alla predisposizione di portfolio prodotti;
 - shooting fotografici dei prodotti aziendali finalizzati alla predisposizione di portfolio prodotti
3. le spese sostenute per l'**acquisto di dispositivi** (es. PC, schermi, stampanti, Tablet, Smartphone, ecc.) connesse ad un preciso progetto di strategia di comunicazione e marketing digitale.

Relativamente ai servizi di consulenza:

I servizi di consulenza dovranno essere forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi che svolgano un'attività, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze ammissibili di cui al presente articolo; i servizi di consulenza possono essere resi anche da università ed enti pubblici e di ricerca.

Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato, tra il soggetto promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. Sarà parte integrante del contratto il CV della società di consulenza o del consulente debitamente firmato.

Relativamente alle spese per i servizi/canoni e all'acquisto di dispositivi:

Le spese sono ammissibili a condizione che il fornitore del bene o servizio svolga un'attività così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la fornitura del bene o servizio per il/i quale/i è richiesto il contributo.

Nota bene:

1. I servizi di consulenza non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività
 - assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);



- in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
2. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di investimento previsto all'art. 7 del presente Bando. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.
 3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA e analoghe imposte estere.

Le iniziative devono essere riferite prevalentemente all'attività svolta dall'impresa nella sede o unità locale localizzata nelle ex province di Pordenone e di Udine.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dall'impresa beneficiaria - fatturate e pagate - a partire dal 1° gennaio 2021 e prima della presentazione della domanda di contributo.

L'iniziativa deve essere avviata a partire dal 1 gennaio 2021 e conclusa prima della presentazione della domanda di contributo.

L'app, o il sito web e-commerce nonché tutte le azioni previste ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere realizzati/e e operativi/e, nonché documentati/e dall'azienda e verificabili dalla Camera di commercio alla data di presentazione della domanda e almeno fino alla data di concessione-erogazione del contributo.

Le spese sostenute - fatturate e pagate - dall'impresa beneficiaria, dovranno essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti regolarmente emessi agli effetti fiscali, pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati.

Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione di inglese, tedesco e francese) le stesse devono essere accompagnate da traduzione a cura dell'impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale rappresentante.

L'importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad euro 4.285,72 e analoghe imposte estere escluse.

Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo.

Art. 7 - INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'acquisizione di servizi di cui all'art. 6 del presente Bando nella percentuale massima del 70 per cento e precisamente:



1. **Voucher “A”** dell’importo di **euro 3.000,00** (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima ammissibile a finanziamento pari ad euro 4.285,72 IVA esclusa, regolarmente fatturata;
2. **Voucher “B”** dell’importo di **euro 7.000,00** (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima ammissibile a finanziamento pari ad euro 10.000,00 IVA esclusa, regolarmente fatturata;
3. **Voucher “C”** dell’importo di **euro 10.000,00** (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima ammissibile a finanziamento pari ad euro 14.285,72, IVA esclusa, regolarmente fatturata;

Il contributo concesso e contestualmente liquidato con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese.

Non è prevista pertanto l'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

Art.8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

In attuazione di quanto disposto dall’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell’impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/200, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Lo schema di domanda allegato al presente bando contiene già tale dichiarazione.

Salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l’impresa beneficiaria e l’autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituirne l’importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese interessate presentano **una domanda di contributo in bollo per ciascuna iniziativa** alla CCIAA di Pordenone - Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sul sito camerale www.pnud.camcom.it.

La domanda dovrà essere presentata:

- **a partire dalle ore 09.00.00 del 02/05/2022**
- **ed entro il 01/07/2022**

Le domande vanno esclusivamente inviate con la seguente modalità:

Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia

inoltrata esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di Udine:

contributi.ud@pec.pnud.camcom.it

Per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di Pordenone:

contributi.pn@pec.pnud.camcom.it



La domanda, si considera validamente inviata se:

- **inviata da casella di posta elettronica certificata;**
- **firmata in originale**, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC **unitamente ad** un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
oppure
- **sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante** e corredata dalla documentazione richiesta.

La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnica finale di Progetto attestante l'attività realizzata, gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando;
2. comprova tecnica e informatica della realizzazione e della funzionalità del progetto per cui si richiede il contributo alla data di conclusione dello stesso, compresi le eventuali app e sito/i e-commerce, che consenta di attestarne inquivocabilmente la completa realizzazione nei termini previsti dal bando, ovvero a partire dal 1 gennaio 2021 e prima della presentazione della domanda di contributo,
3. Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per la micro, piccola e media impresa (dichiarazione);
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del Regolamento "de minimis";
6. copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull'originale per l'utilizzo del contributo richiesto ai sensi del presente bando e relativa alle spese ammissibili di cui all'art. 6. L'amministrazione ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
7. regolare quietanza di pagamento avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge relativa a ciascuna spesa ammissibile di cui al presente bando), anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento;
8. contratti con i fornitori dei servizi/ consulenti;
9. eventuali curriculum vitae o documentazione equipollente per i consulenti;
10. documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente);

Sull'originale della domanda di contributo è apposta apposita **marca da bollo annullata** e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.



Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 10 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà eseguita:

- dall'ufficio Contributi della società I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine;
- dall'ufficio camerale Agevolazioni della Sede di Pordenone, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone

che procederanno all'esame della completezza della documentazione e all'esame della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

Ai sensi della L. 241 del 7 agosto 1990 art. 8 comma 3 l'amministrazione camerale renderà noti gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo mediante pubblicazione di nota informativa sul sito internet dell'ente camerale precisando:

- a) L'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti;
- b) L'oggetto del procedimento;
- c) Il responsabile del procedimento;
- d) Il titolare ed il responsabile del Trattamento dati;
- e) I termini inerenti il procedimento;
- f) I casi di annullamento e revoca del contributo.

I contributi sono concessi e contestualmente liquidati, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da:

- data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La CCIAA di Pordenone - Udine procede all'istruttoria delle domande e alla relativa concessione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Vengono archiviate, con atto adottato dal Dirigente, e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati all'art. 9;
- b) le domande non inviate da casella di posta elettronica certificata;
- c) le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi del presente articolo 10 e di identico contenuto della medesima.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di massimo di trenta giorni per provvedere alla



regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

La CCIAA di Pordenone - Udine, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. All'istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Avverso il provvedimento negativo adottato dal Dirigente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli – Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Art. 11 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Gli incentivi sono concessi e contestualmente liquidati entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con Determinazione del Dirigente tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, come stabilito all'art. 10, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione e liquidazione dell'incentivo.

L'eventuale ammissibilità di variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, nonché affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda ed ad ogni altra modifica societaria (comprese le variazioni di quote o azioni e compagine sociale), intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui al presente bando, è rimessa al giudizio della Camera di commercio, che la valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati nel presente bando.

Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa e/o le variazioni soggettive intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 12 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

I termini per la concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta ai sensi dell'art. 10.

I termini per la concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art.10.

Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta; il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.



Art. 13 -OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.

Art. 14 - CONTROLLI E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

La Camera di commercio effettua presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi e liquidati allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.

Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Dirigente.

Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso alla magistratura ordinaria o amministrativa, per quanto di competenza, entro i termini previsti dal legislatore.

Art. 15- AVVERTENZE

Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, l'istruttoria delle domande di contributo e la contestuale liquidazione, riferibili al procedimento relativo al presente bando, sono assegnate:

- all'ufficio Contributi della società I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Udine;
- dall'ufficio camerale Agevolazioni della Sede di Pordenone, per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nella ex provincia di Pordenone

A seguito della presentazione della domanda di contributo la CCIAA di Pordenone - Udine provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di concessione e/o erogazione.

Si prega di prendere visione dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 - pubblicata sul sito internet dell'Ente camerale e delle sedi camerali territoriali.



Ai fini dell'osservanza dei termini stabiliti dal presente bando, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la Camera di commercio I.A.A. di Pordenone – Udine sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente.

Si ricorda che a decorrere dal 2018 è entrata in vigore la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), modificata con il decreto crescita n. 34/2019 art. 35.

A partire dall'esercizio finanziario 2018, le imprese sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Si prega di prendere visione dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 - pubblicata sul sito internet dell'Ente camerale e delle sedi camerali territoriali.

Art. 16 - REGOLAMENTO GENERALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si fa riferimento al Regolamento camerale "Criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell'economia provinciale" adottato con Delibera di Consiglio n. 27/2019 e successivi aggiornamenti, nonché alla L. 241/90.



Allegato A)

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS” REGOLAMENTO 1407/2013

-SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1407/2013

-IMPRESA UNICA

---- 1 ----

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

---- 2 ----

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.



-- 3 ----

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.